



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Violazione obblighi assistenza familiare: cosa si rischia?

Autore: Mariano Acquaviva | 17/02/2021



*Omesso versamento dell'assegno di mantenimento: quando è reato?  
Cosa rischia il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli?*

È cosa nota che i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli fino a quando non diventano economicamente indipendenti. Nel caso di separazione o di divorzio, a quest'obbligo si aggiunge quello di versare un assegno periodico al coniuge, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni. La legge stabilisce che

l'inadempiente a questi obblighi rischia di subire gravi conseguenze: la più rilevante è quella di vedersi condannare in sede penale. **Cosa si rischia per la violazione degli obblighi di assistenza familiare?**

Per la legge, dal semplice fatto di appartenere a una famiglia derivano degli obblighi ben precisi nei riguardi delle persone che ne fanno parte. Ovviamente, i maggiori oneri gravano sui genitori, i quali sono tenuti a mantenere, educare ed istruire i figli e ad assistersi vicendevolmente durante tutta l'unione coniugale. Il punto è che anche quando la famiglia si è sciolta a causa della **separazione** o del **divorzio** continuano a permanere degli obblighi in capo ai familiari. La violazione di tali doveri è sanzionata non solo civilmente ma anche penalmente. Se l'argomento ti interessa, magari perché stai vivendo una situazione familiare simile, allora prosegui nella lettura: ti basteranno cinque minuti per sapere cosa rischia chi viola gli obblighi di assistenza familiare.

## **Obblighi di assistenza familiare: quali sono?**

Quali sono gli obblighi di assistenza che derivano dal far parte di un **nucleo familiare**? La legge parla espressamente di obblighi di assistenza inerenti alla **responsabilità genitoriale**, alla tutela legale o alla qualità di **coniuge**.

In pratica, si tratta dei doveri che discendono dal matrimonio o dalla semplice paternità, quali:

- l'**obbligo di mantenere**, educare, istruire e assistere moralmente la prole;
- l'obbligo reciproco tra i coniugi alla **fedeltà**, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla **coabitazione**;
- l'obbligo, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a **contribuire ai bisogni** della famiglia.

Gli obblighi di assistenza familiare gravano (seppur in minor parte) anche sulla **prole**. Secondo la legge, il figlio deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché

convive con essa.

## Violazione obblighi assistenza familiare: cosa succede?

La violazione degli obblighi di assistenza familiare elencati nel paragrafo precedente comporta una duplice responsabilità: civile e penale.

Dal primo punto di vista, venir meno ai propri doveri familiari legittima il coniuge a chiedere la **separazione con addebito**; di conseguenza, chi si disinteressa della propria famiglia rischierà non solo di perdere il coniuge e l'affidamento dei figli, ma anche di dover pagare un cospicuo mantenimento periodico a loro favore.

Dal punto di vista penale, la **violazione degli obblighi di assistenza familiare** costituisce un reato in piena regola. Vediamo di cosa si tratta.

## Violazione obblighi di assistenza familiare: quando è reato?

Per il Codice penale, chiunque, **abbandonando il domicilio domestico**, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro **[1]**.

La pena è più severa nelle seguenti circostanze:

- malversa o **dilapida i beni** del figlio minore o del coniuge;
- fa mancare i **mezzi di sussistenza** ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

In relazione alla condotta del genitore accusato di privare i figli dei necessari mezzi di sussistenza, la giurisprudenza ha affermato che la condanna non può essere pronunciata nel caso in cui si dimostri che la prole non versi in **stato di bisogno** **[2]**.

In altre parole, la sola mancata corresponsione del mantenimento non è sufficiente a far scattare il reato se il genitore provvede comunque a garantire alla prole i mezzi necessari alla sussistenza.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare finora esposti presuppongono che la famiglia sia ancora unita, cioè che marito e moglie siano sposati. Cosa succede in caso di separazione o di divorzio?

## **Violazione obblighi assistenza familiare dopo separazione o divorzio**

La **separazione** e il **divorzio** non fanno venir meno tutti gli obblighi assistenziali che prima sussistevano quando la famiglia era unita. È noto, infatti, che il coniuge economicamente più “forte” deve versare un assegno periodico all’ex partner, oltre che continuare a mantenere la prole che ne abbia bisogno.

[Quali sono le conseguenze del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?](#) Cosa succede se la persona obbligata dal giudice a versare l’**assegno periodico** all’ex coniuge non ne voglia sapere di pagare? Ebbene, una condotta del genere non solo consente al soggetto che ha diritto all’assegno di poter intraprendere una **procedura esecutiva** contro l’obbligato al fine di ottenere, anche con la forza, ciò che gli spetta, ma gli permette perfino di recarsi dalla polizia e **sporgere denuncia**.

Secondo la legge, le pene previste per la violazione degli obblighi di assistenza familiare (reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1032 euro) si applicano anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di **cessazione degli effetti civili** o di nullità del matrimonio, ovvero al coniuge che viola gli **obblighi di natura economica** in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli **[3]**.

Contrariamente al delitto visto nel precedente paragrafo, la violazione degli obblighi assistenziali a seguito di separazione o di divorzio si integra per il semplice fatto del **mancato pagamento** dell’assegno così come stabilito dal giudice con il proprio provvedimento.

Non conta dunque lo stato di bisogno della prole o dell’ex coniuge: ciò che conta è

l'inottemperanza a quanto ordinato dal magistrato.

Nel caso di sussistenza di questo reato, non si applica mai la pena più grave prevista per il genitore che dilapida il patrimonio familiare oppure che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli: secondo la Corte di Cassazione, la pena è sempre quella della reclusione fino a un anno o della multa da 103 a 1032 euro [4].

## Note

[1] Art. 570 cod. pen. [2] Cass., sent. n. 18572/2019. [3] Art. 570-bis cod. pen. [4] Cass., sent. n. 33165 del 25 novembre 2020.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 - 25 novembre 2020, n. 33165** Presidente Petruzzellis - Relatore Costanzo

### *Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza n. 604/2020, il Tribunale di Padova ha applicato a V.P. la pena di due mesi di reclusione per il reato ex art. 570 bis c.p., per non avere egli versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenni. 2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia si deduce violazione di legge per la mancata applicazione anche della pena della multa prevista dall'art. 570 bis c.p., comma 2. 3. La Procura generale chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

### *Considerato in diritto*

1. Il reato per il quale è stata applicata pena è la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex 570 bis c.p.. Così risulta dal capo di imputazione del provvedimento impugnato, anche se (erroneamente) il ricorrente menziona quale norma incriminatrice considerata dal provvedimento l'art. 570 c.p., comma 2, n. 2. L'art. 570 bis c.p., prevede che alle condotte che esso incrimina si applichino le pene previste dall'art. 570 c.p.. 2. Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega prevista alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q), ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicità al sistema penale. In questo ambito si inserito l'art. 570 bis c.p., rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", che sanziona, con le pene previste dall'art. 570 c.p., la condotta del coniuge che "si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di

scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli". La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies ed alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal D.Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, lett. b) e d). Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570-bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nel L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies. Ne sono derivati dubbi interpretativi, perché l'art. 570 c.p., prevede sanzioni differenziate al primo e comma 2, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all'art. 12-sexies. Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest'ultima disposizione" (Sez. un., n. 23866 del 31/01/2013, Fedeli, Rv. 255269). 3. Tale conclusione è applicabile anche all'art. 570 bis c.p., che, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio. Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.

*P.Q.M.*

Dichiara inammissibile il ricorso